



**Comune di Bioggio
Cancelleria comunale**

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

R3.10F

aprile 2020



INDICE

CAPITOLO I	3
Disposizioni generali.....	3
Art 1. Campo d'applicazione.....	3
Art 2. Principi della gestione dei rifiuti	3
Art 3. Competenze e deleghe	3
Art 4. Compiti del Comune	3
Art 5. Obblighi dei detentori e produttori di rifiuti.....	4
Art 6. Divieti	4
CAPITOLO II.....	5
Categorie di rifiuti, definizioni	5
Art 7. Rifiuti urbani	5
Art 8. Rifiuti industriali o aziendali.....	5
Art 9. Rifiuti speciali	5
CAPITOLO III	5
Organizzazione del servizio di raccolta	5
Art 10. Raccolta dei rifiuti urbani.....	5
Art 11. Utenti autorizzati	6
Art 12. Imballaggi, contenitori per rifiuti.....	6
Art 13. Consegna e smaltimento dei rifiuti	6
Art 14. Eccezioni e modalità particolari di consegna.....	6
Art 15. Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani.....	7
Art 16. Sospensione del servizio	7
CAPITOLO IV	8
Finanziamento.....	8
Art 17. Principio e natura delle tasse.....	8
Art 18. Tassa base	8
Art 19. Tassa sul quantitativo (tassa sul sacco).....	10
Art 20. Scarti vegetali.....	10
Art 21. Esigibilità	10
Art 22. Agevolazioni ed esenzioni	11
CAPITOLO V.....	11
Norme finali	11
Art 23. Attuazione e misure d'esecuzione	11
Art 24. Responsabilità.....	11
Art 25. Rimedi giuridici	12
Art 26. Contravvenzioni	12
Art 27. Entrata in vigore.....	12
ALLEGATI.....	13



Il Consiglio Comunale di Bioggio, visti gli art. 17 e 18 della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 24 marzo 2004, e la Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 7 ottobre 1983

decreta

Capitolo I

Disposizioni generali

Art 1. Campo d'applicazione

- ¹ Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Bioggio, nonché il relativo finanziamento.
- ² Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale, sia persone fisiche che giuridiche.

Art 2. Principi della gestione dei rifiuti

- ¹ La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare, il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
- ² Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art 3. Competenze e deleghe

- ¹ L'attuazione del presente regolamento è di competenza del Municipio che emana le necessarie disposizioni in materia.
- ² Il Municipio può delegare totalmente o parzialmente l'attuazione dei suoi compiti a terzi.
- ³ Il Municipio ha la facoltà di concedere deroghe al presente regolamento e alle norme di attuazione.

Art 4. Compiti del Comune

- ¹ Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale, nel rispetto del principio di causalità e della sostenibilità economica, tutelando l'ambiente e promuovendo il decoro del proprio territorio.
- ² Esso provvede inoltre a:
 - ❖ sensibilizzare e informare la popolazione sulla tematica in oggetto, autonomamente o in collaborazione con Enti cantonali e/o federali ed Associazioni di categoria;
 - ❖ promuovere la raccolta differenziata, favorire il riciclaggio e valorizzare i rifiuti riciclabili;
 - ❖ garantire il decoro del suolo comunale attraverso un'adeguata pianificazione dei punti di raccolta (cestini compresi) e assicurandone una regolare vuotatura e manutenzione.



Art 5. Obblighi dei detentori e produttori di rifiuti

- ¹ Ogni persona è tenuta a contenere la produzione di rifiuti.
- ² La consegna dei rifiuti solidi urbani (RSU) è obbligatoria per tutte le economie domestiche, gli esercizi pubblici, i negozi, i laboratori, nonché per qualsiasi altro genere di attività artigianale, industriale o commerciale, anche a carattere provvisorio, presente sul territorio comunale secondo le modalità stabilite dal Municipio.
- ³ L'obbligo di consegna è esteso anche a tutti gli utenti delle residenze secondarie.
- ⁴ Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.
- ⁵ Tutti i detentori di rifiuti hanno l'obbligo di fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.
- ⁶ I detentori di rifiuti hanno altresì l'obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie al Municipio per poter procedere all'eventuale riscossione di una tassa in materia.

Art 6. Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a. immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua;
- b. abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c. sotterrare, anche solo temporaneamente, rifiuti e detriti di ogni genere in terreni pubblici e privati;
- d. depositare rifiuti all'esterno dei contenitori qualora gli stessi siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- e. l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- f. consegnare ai punti/centri di raccolta, scarti vegetali e organismi alloctoni da smaltire ai sensi dell'OEDA.



Capitolo II

Categorie di rifiuti, definizioni

Art 7. Rifiuti urbani

Sono i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. Sono considerati tali:

- ❖ i rifiuti solidi urbani (RSU), ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- ❖ i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi e nei contenitori autorizzati;
- ❖ le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

Art 8. Rifiuti industriali o aziendali

I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani come indicato dall'art. 7.

Art 9. Rifiuti speciali

Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza federale sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif), dall'Ordinanza del Dipartimento federale dell'Ambiente, Energia e Comunicazioni (DATEC) sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif) e dalle norme suppletorie o successive.

Capitolo III

Organizzazione del servizio di raccolta

Art 10. Raccolta dei rifiuti urbani

- ¹ Il Municipio disciplina il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza.
- ² Le ubicazioni dei luoghi di raccolta per la consegna dei rifiuti urbani vengono stabilite dal Municipio.
- ³ La raccolta è eseguita presso i punti di raccolta, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.



Art 11. Utenti autorizzati

- 1 Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti, nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche residenti nel Comune, dai proprietari di residenze secondarie e dalle persone giuridiche residenti o aventi sede nel comprensorio comunale e legittimate a fare capo agli stessi.
- 2 I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Art 12. Imballaggi, contenitori per rifiuti

- 1 I rifiuti solidi urbani e i rifiuti destinati alle raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.
- 2 Il Municipio stabilisce gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.
- 3 Per stabili abitativi con 8 e più appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un volume di rifiuti sensibilmente maggiore alla media per analoga attività, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. Nel caso di nuove costruzioni o riattazioni/ristrutturazioni sostanziali il proprietario è tenuto a consentire la posa di contenitori interrati sulla proprietà privata. Il numero dei contenitori è definito dal Municipio in proporzione all'utenza servita. Le modalità e i costi vengono definiti mediante convenzione. Se i contenitori sono destinati all'uso esclusivo dello stabile i relativi costi devono essere sopportati dal proprietario.
- 4 I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti ordinari domestici.

Art 13. Consegna e smaltimento dei rifiuti

- 1 I rifiuti solidi urbani, i rifiuti solidi urbani ingombranti e le raccolte separate, devono essere smaltiti tramite il servizio di raccolta comunale, presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio o dagli Enti appositi.
- 2 I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati devono essere consegnati al servizio di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza. Le persone giuridiche sono escluse da questo servizio.
- 3 I rifiuti industriali o aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti. Essi non possono essere consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta del Comune.
- 4 I rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali in materia.
- 5 I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

Art 14. Eccezioni e modalità particolari di consegna

- 1 In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.
- 2 Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato



dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

- 3 Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.
- 4 Le eccezioni di cui ai cpv. 1, 2 e 3 non sono motivo di esonero dal pagamento della tassa base.
- 5 Gli organizzatori di manifestazioni su suolo pubblico devono provvedere alla raccolta separata dei rifiuti solidi urbani e dei riciclabili.

Art 15. Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani

- 1 Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani:
 - a. apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
 - b. apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
 - c. tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
 - d. veicoli da rottamare e le loro componenti;
 - e. rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
 - f. cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
 - g. sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
 - h. residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
 - i. materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
 - j. polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
 - k. fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
 - l. pneumatici;
 - m. scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
 - n. residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
 - o. veleni;
 - p. emulsioni e miscele bituminose;
 - q. pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
 - r. medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
 - s. carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.
- 2 I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.
- 3 In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art 16. Sospensione del servizio

- 1 I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.
- 2 Il Municipio può sopprimere – temporaneamente o definitivamente – la raccolta di alcuni tipi di rifiuti, rispettivamente introdurre delle nuove nel rispetto dell'art. 6 ROTR. In tal caso l'utenza viene adeguatamente informata.



Capitolo IV

Finanziamento

Art 17. Principio e natura delle tasse

- ¹ Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
- ² Esse si suddividono in tassa base (art. 18), tassa sul quantitativo (art. 19) e altre tasse causali (art. 20).
- ³ Le tasse si basano sui seguenti principi:
 - a. principio di causalità: ogni persona fisica o giuridica è tenuta a pagare per i rifiuti che produce;
 - b. principio dell'equivalenza: l'ammontare della tassa è proporzionale al valore della prestazione fornita dal Comune;
 - c. principio della copertura dei costi: le tasse sono calcolate in modo da coprire i costi complessivi dello smaltimento dei rifiuti urbani nonché altri oneri della gestione comunale dei rifiuti e da consentire una remunerazione e un ammortamento adeguati del capitale investito. Mediamente viene perseguito l'obiettivo di una copertura dei costi totale;
 - d. principio della trasparenza: i cittadini devono poter verificare la composizione delle tasse.
- ⁴ Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.
- ⁵ Le piccole quantità di rifiuti gettati o abbandonati con noncuranza nello spazio pubblico (il cosiddetto littering), nonché i rifiuti dei cestini pubblici sono considerati rifiuti urbani e pertanto il loro smaltimento è finanziato conformemente al principio di causalità.

Art 18. Tassa base

- ¹ La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
 - a. quelli amministrativi e del personale;
 - b. di informazione e sensibilizzazione;
 - c. di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
 - d. di investimento;
 - e. gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
- ² Sono assoggettate alla tassa base gli utenti secondo l'art. 11 cpv. 1. L'assoggettamento è dato indipendentemente dall'esposizione o meno dei rifiuti, rispettivamente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.



- 3 Mediante ordinanza il Municipio stabilisce l'ammontare della tassa base annua (in franchi svizzeri IVA inclusa) per economia domestica entro i seguenti limiti:

		<i>Importo minimo</i>	<i>Importo massimo</i>
Residenza primaria	Una o due persone	40.00	80.00
Residenza primaria	da tre o più persone	60.00	120.00
Residenza secondaria		60.00	120.00

- 4 Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta, delle categorie di rifiuti prodotti nonché della quantità stimata degli stessi. L'ammontare della tassa base annua (in franchi svizzeri IVA inclusa) è stabilito dal Municipio mediante ordinanza entro i seguenti limiti:

<i>Attività economiche</i>	<i>Importo minimo</i>	<i>Importo massimo</i>
I. Ditte individuali (aziende agricole, esercizi pubblici, ditte artigianali, studi professionali e uffici amministrativi) a conduzione strettamente familiare e con al massimo 3 unità lavorative a tempo pieno	80.00	240.00
II. Imprese di piccole dimensioni <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aziende agricole, artigianali, di servizio e industriali, laboratori, uffici pubblici e privati, studi professionali fino a 30 unità di personale a tempo pieno ➤ Esercizi pubblici senza alloggio fino a 30 posti a sedere ➤ Alberghi, pensioni, B&B, ecc. con max. 30 posti letto ➤ Campeggi fino a 20 posti tenda o camper ➤ Negozi, commerci e magazzini con una superficie utile netta fino a 100 mq ➤ Istituti scolastici, asili nido, ecc. con max. 30 utenti ➤ Ogni altra attività in genere di piccola dimensione 	160.00	480.00
III. Imprese di medie dimensioni <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aziende con più di 30 e fino a 90 unità di personale a tempo pieno ➤ Esercizi pubblici senza alloggio con più di 30 e fino a 60 posti a sedere ➤ Alberghi, pensioni, stabilimenti di cura e di riposo con più di 30 e fino a 60 posti letto ➤ Campeggi con più di 20 e fino a 40 posti tenda o camper ➤ Superfici di vendita e magazzini con una superficie utile netta da 101 a 300 mq ➤ Istituti scolastici e di formazione, asili nido, ecc. con più di 30 e fino a 60 utenti 	320.00	960.00



➤ Ogni altra attività in genere di media dimensione		
IV. Imprese di grandi dimensioni		
➤ Aziende con oltre 90 unità lavorative a tempo pieno		
➤ Esercizi pubblici senza alloggio con oltre 60 posti a sedere		
➤ Alberghi, pensioni, stabilimenti di cura e di riposo con più di 60 posti letto	640.00	1'920.00
➤ Campeggi con oltre 40 posti tenda o camper		
➤ Superfici di vendita e magazzini con una superficie utile netta superiore a 300 mq		
➤ Istituti scolastici e di formazione, asili nido, ecc. con più di 60 utenti		
➤ Ogni altra attività in genere di grande dimensione		

- 5 La presenza di più attività economiche sul territorio comunale riconducibili alla stessa persona o ragione sociale giustifica il prelievo della tassa base per ciascuna di esse.
- 6 Il Municipio si riserva la facoltà di aumentare la tassa base a quelle aziende che producono una quantità certificata sensibilmente maggiore rispetto alla media per analoga attività.
- 7 La tassa per la categoria I è dovuta in aggiunta alla tassa per economia domestica.

Art 19. Tassa sul quantitativo (tassa sul sacco)

- 1 La tassa sul quantitativo (tassa sul sacco) è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).
- 2 Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.
- 3 Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.
- 4 Non è previsto il rimborso dei sacchi non utilizzati.

Art 20. Scarti vegetali

- 1 Il Municipio può raccogliere una tassa per il Giro Verde stabilita tramite ordinanza entro i seguenti limiti: da 10.00 a 300.00 (franchi svizzeri IVA inclusa).
- 2 In caso di acquisto del bidone presso il Municipio la tassa è stabilita tramite ordinanza.
- 3 Il cittadino può portare, a titolo gratuito, i propri scarti vegetali direttamente al Centro di raccolta secondo le modalità previste dall'ordinanza.
- 4 Le attività economiche e gli amministratori di immobili sono esclusi da questo servizio.

Art 21. Esigibilità

- 1 La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro-rata temporis.
- 2 In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
- 3 Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora.



Art 22. Agevolazioni ed esenzioni

- ¹ Il Municipio può concedere esenzioni o agevolazioni dalla tassa base e/o tassa sul quantitativo a determinate categorie di persone fisiche e giuridiche:
 - aziende che provvedono a smaltire i rifiuti a proprie spese;
 - famiglie con figli a carico fino a 7 anni di età;
 - enti ed associazioni di diritto privato con scopi ideali e senza scopo di lucro;
 - manifestazioni benefiche aperte alla popolazione;
 - persone con incontinenza certificata;
 - persone al di sopra dei 70 anni;
 - altri casi.
- ² Il Municipio stabilisce i dettagli di cui al cpv. 1 mediante Ordinanza.

Capitolo V

Norme finali

Art 23. Attuazione e misure d'esecuzione

- ¹ Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari atte a contenere la produzione di rifiuti e a migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.
- ² Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).
- ³ Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
- ⁴ Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

Art 24. Responsabilità

- ¹ Il Municipio declina ogni responsabilità per danni a cose o persone legate al normale esercizio dei contenitori interrati o seminterrati e dei cassonetti comunali, o legati all'esposizione dei rifiuti per la loro raccolta.
- ² L'utenza è responsabile per eventuali danni causati ai contenitori interrati o seminterrati e dei cassonetti comunali in seguito al conferimento in maniera negligente di rifiuti non idonei o in quantità e qualità non conformi.
- ³ Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.



- ⁴ Il Municipio, in mancanza di adeguata collaborazione dalle parti coinvolte, richiamato l'art. 5 cpv. 6, si riserva la facoltà di tassarle d'ufficio, applicando le disposizioni dell'art. 18 e seguenti.

Art 25. Rimedi giuridici

- ¹ Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.
- ² Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art 26. Contravvenzioni


Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a CHF 10'000.00 le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

Art 27. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2020, dopo la ratifica da parte della Sezione degli enti locali e annulla e sostituisce ogni altra disposizione vigente, contraria o incompatibile in materia.



Licenziato con RM no. 1304/2019 del 2 settembre 2019

Per il Municipio

<p>Il sindaco:</p>  <p>Eolo Alberti</p>		<p>Il segretario:</p>  <p>Massimo Perlasca</p>
--	---	--

Adottato nel Consiglio comunale del 16 dicembre 2019

Per il Consiglio comunale

<p>Il Presidente:</p>  <p>Waldo Lucchini</p>	<p>Il Segretario:</p>  <p>Massimo Perlasca</p>
---	--

Approvata dalla Sezione degli Enti locali il 2 marzo 2020.



Allegati

Norme federali:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA); Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Aiuto all'esecuzione per il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani secondo il principio di causalità, pubblicato nel 2018 dall'UFAM.

Norme cantonali:

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP)
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 27 novembre 2018;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.